

INCLUSIONE E DISABILITÀ:

**DALL'OSSERVAZIONE
ALLA RELAZIONE FINALE**

- **in riferimento ai decreti attuativi della legge 107/15**

- Il ruolo dell'insegnante di sostegno nell'inclusione scolastica.

- Breve guida per redigere il PEI: i documenti da visionare, l'osservazione, il coinvolgimento dei diversi soggetti:

la relazione con la famiglia, gli operatori socio-sanitari e le associazioni: il progetto di vita

- il PEI come strumento di lavoro e opportunità di valutazione del percorso

Nota n. 1153 del 4 agosto 2017

Il Miur ha pubblicato la nota n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il decreto legislativo n.66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015.

Nello specifico, con la predetta nota, l’amministrazione ha voluto fornire dei chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal decreto suddetto.



Il 1° settembre 2017 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

- GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale);
- GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione a livello di istituzione scolastica);
- Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.



Il 1° **gennaio 2019** entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

- procedura di certificazione;
- profilo di funzionamento (che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamicofunzionale);
- documentazione per l'inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato;
- nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.



Il 1° settembre 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:

- modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato.

Nella nota, infine, si ricorda che per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili gravi, restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui *in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.*



Analisi del DM 66/2017



L'articolo 1 (*Principi e finalità*)

definisce, in linea generale, il **concetto di “scuola inclusiva”**, ma rappresenta, oggi, un **valore fondamentale e fondante** l'identità stessa delle singole istituzioni scolastiche, siano esse statali o paritarie, valido per tutti gli alunni e studenti.

L'articolo 2 (*Ambito di applicazione*)

individua i **soggetti beneficiari del decreto**. L'atto è incentrato esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità

certificata ai sensi della Legge 104/92 e l'articolo focalizza l'attenzione sull'inclusione scolastica da realizzarsi in un **sistema integrato** che, come già anticipato nel primo articolo, operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza**



L'articolo 3 (*Prestazioni e competenze*)

individua le **prestazioni per l'inclusione scolastica**,
effettuando una ricognizione dei **compiti già assegnati dalla normativa
vigente a ciascun Ente istituzionalmente** preposto a garantire il diritto-dovere
all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.



L'**articolo 4** (*Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica*) **qualifica l'inclusione scolastica** quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.

Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla.

Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti:

- a)** qualità del Piano per l'Inclusione scolastica (PAI);
- b)** realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- c)** livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d)** realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- e)** utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f)** grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

L'**articolo 5** (*Certificazione e Valutazione Diagnostico-Funzionale*) individua **Il Profilo di funzionamento** in luogo della «Diagnosi Funzionale» (DF) e del «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF), quale **nuovo strumento** per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico.

Si tratta, in concreto, di una **semplificazione**, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un tentativo di addivenire a una definizione uniforme del documento **su tutto il territorio nazionale** (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.

Il Profilo di funzionamento cos'è ... (art.5)

è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;

- definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
- Si redige successivamente all'accertamento della condizione di disabilità
- È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS
- Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale
- è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il Profilo di funzionamento è redatto da ...(art 5)

- UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE composta da:
 - a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
 - b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
 - c) un terapeuta della riabilitazione;
 - d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.
- con **la collaborazione dei genitori dell'alunna** o dell'alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i **docenti della scuola frequentata**

L'articolo 5 (*Commissioni Mediche*)

modifica l'attuale assetto delle Commissioni Mediche,

prevedendo che siano composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile e l'altro tra gli specialisti in Pediatria. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS.

Al comma 2 si prevede che, al fine della predisposizione della citata Valutazione Diagnostico-Funzionale, le Commissioni siano integrate da un **rappresentante dell'Amministrazione Scolastica**, con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica (organico dell'autonomia). Nella fase della Valutazione Diagnostico-Funzionale, si aggregheranno poi alle Commissioni pure **uno specialista** (terapista della riabilitazione) e un **operatore sociale**, figure già previste dalle commissioni disciplinate all'articolo 4 della Legge 104/92.

L'articolo 6 (*Procedure della certificazione degli alunni/studenti con disabilità*) precisa, al comma 1, che l'**INPS**, soggetto a cui ordinariamente dev'essere rivolta inizialmente l'istanza per la certificazione, deve trattare quelle relative all'inclusione scolastica **in via prioritaria**, onde consentirne la calendarizzazione dell'accertamento **entro trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'istanza.

Conseguentemente, le Commissioni Mediche effettuano gli accertamenti e redigono il documento unico di cui al precedente articolo 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento.

Il **secondo comma** scandisce poi le fasi relative all'inclusione scolastica, nel modo seguente:

Art. 7 Piano educativo individualizzato

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Profilo di funzionamento» e dopo le parole «Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti:
«, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».
- Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come è modificato dal presente decreto
- a) e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori
 - b) tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento;
 - c) individua strumenti,
strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento
 - d) esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
 - e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
 - f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
 - g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico
 - h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico

L'articolo 8 (*Gruppo per l'Inclusione Territoriale*)

rinnova l'articolo 15 della Legge 104/92,

istituendo appunto il **GIT** (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) e

sopprimendo tutti gli altri gruppi di lavoro ormai obsoleti.

L'**articolo 9** (*Il Progetto individuale*) prevede che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sia parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della Legge **328/00**.

L'articolo 10 (*Piano per l'Inclusione*)

definisce modalità e contenuti del già citato **Piano per l'Inclusione (PAI)**,
che rappresenta il principale documento programmatico - attuativo della
scuola in materia di inclusione

PIANO PER L'INCLUSIONE

Il Piano per l'inclusione è redatto da ciascuna scuola nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (come avviene già attualmente).

Il Piano definisce le modalità:

- di utilizzo coordinato delle risorse disponibili;
- per il superamento delle barriere;
- per l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento;
- per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.



L'articolo 11 (*Piano Educativo Individualizzato*)

delinea appunto i contenuti e le modalità di approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che confluisce a pieno titolo nel Progetto Individuale di cui al precedente articolo.

Nell'ottica di una scuola pienamente inclusiva, la redazione e l'approvazione del PEI sono viste quale impegno fondante non solo del docente per il sostegno, ma **di tutto il Consiglio di Classe**



L'articolo 12 (*Ruoli per il sostegno didattico*)

istituisce le **articolazioni del personale per il sostegno didattico** per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 1, comma 66, della Legge 107/15.

L'**articolo 13** (*Formazione in servizio del personale della scuola*)

definisce, per ciascuna tipologia di personale della scuola, la **tipologia delle attività formative** che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.

L'**articolo 14** (*Continuità didattica*) introduce il sacrosanto principio della continuità didattica anche per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata, che è posto inequivocabilmente una volta per tutte in capo non solo al docente di sostegno, ma anche **a tutto il personale della scuola**.

❖ Per garantire l'attuazione del Piano di inclusione, leggiamo nel decreto, **“il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione...”**

❖ Più chiara la disposizione relativa ai docenti di sostegno precari, ai quali è possibile rinnovare l'incarico di sostegno per l'anno scolastico successivo.

❖ Il rinnovo dell'incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del dirigente scolastico, dell'interesse dell'alunno disabile e dell'eventuale richiesta della famiglia.

❖ La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell'avvio delle lezioni.

L'**articolo 15** (*Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica*)

cristallizza l'istituzione dell'**Osservatorio Permanente per l'Inclusione Scolastica** che, in raccordo con l'Osservatorio Nazionale

L' **articolo 16** conferma il **diritto all'istruzione domiciliare** per alunni con o senza disabilità "per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione,... a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie."

- 
- L'**art. 17** fa salve le norme relative all'**autonomia statutaria delle scuole del Trentino Alto Adige**. Questo sta creando qualche **problema** a causa del **bi e trilinguismo** ad **alunni con disabilità intellettiva** di madre lingua italiana o di madrelingua tedesca.
 - L'**art. 18** reca una serie di **abrogazioni di norme incompatibili con le nuove** norme contenute nel Decreto legislativo in esame.
 - L'**art. 19** fissa delle **decorrenze di entrata in vigore di varie norme del decreto** in esame in relazione con le modifiche introdotte relative al Profilo di Funzionamento, alla procedura di richiesta delle risorse all'USR, all'istituzione dei nuovi gruppi di lavoro e ai nuovi corsi di specializzazione per il sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria.
 - L'**art. 20** ribadisce che **non devono derivare maggiori oneri** a carico dell'erario oltre a quelli previsti dalla l. n° 107/15.



Il ruolo dell'insegnante di sostegno

DOCENTI DI SOSTEGNO

- .. è **assegnato alla scuola per interventi individualizzati** di natura **integrativa** in favore della **generalità degli alunni** ed in particolare per coloro che presentano specifiche difficoltà di apprendimento”
- “..gli insegnanti di sostegno assumono la **contitolarità...**delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e all’elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

DOCENTI DI SOSTEGNO

- RISORSA PER INDIVIDUARE SPECIFICI BISOGNI DEGLI ALUNNI
- RISORSA PER ANCORARE LA PROGRAMMAZIONE DEL SINGOLO CON QUELLA DELLA CLASSE
- RISORSA PER TROVARE LE STRATEGIE PER INTEGRARE CON LA NECESSARIA COERENZA PEDAGOGICO-DIDATTICA IL PROGETTO DELLA CLASSE CON IL PEI

COSA FA

- crea le condizioni per la piena espressione dell'identità e delle capacità dell'alunno con disabilità: suggerisce percorsi di apprendimento, risorse, ausili, sussidi e tutto quello che può essere utile a ridurre i limiti e gli ostacoli incontrati, svolgendo il **ruolo di "supporto"**, destinato ad evidenziare ai colleghi stessi i nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui si inceppa l'azione di educazione e istruzione nei confronti di soggetti in situazione di handicap".(DM 226/95)
- **Sa riconoscere, gestire, contenere e/o risolvere le difficoltà di insegnamento che le "diversità" comportano**, favorendo le interazioni positive con i colleghi, le relazioni con ciascun allievo e l'interscambio tra gli allievi stessi

COSA FA

- **Coordina il progetto di integrazione** attraverso:
 - momenti di impegno diretto con l'alunno con disabilità
 - momenti di collaborazione con i colleghi
 - momenti di osservazione, documentazione e riflessione sul lavoro
- **Gestisce i rapporti con la famiglia**, cercando di attivare le risorse della famiglia, per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie
- **Cura i rapporti con altre scuole**, per la costruzione di percorsi di continuità educativa in fase di passaggio, prevedendo forme di consultazione tra insegnanti e per la realizzazione di progetti specifici, nell'ambito di forme di collaborazione in rete, secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica.

- **Contribuisce, insieme ai colleghi, alla compilazione dei documenti** specifici relativi alla persona con disabilità, quali il Profilo Dinamico Funzionale, il Piano Educativo Individualizzato, con la collaborazione delle altre figure non docenti presenti nel contesto scolastico, degli operatori della Azienda USL, della famiglia e degli operatori dell'extrascuola
- **Cura i contatti con tutte le istituzioni coinvolte** nella realizzazione di un progetto educativo che consideri l'alunno nella sua globalità, in particolare con l'Ente pubblico, l'Azienda USL, i servizi socio-assistenziali e le realtà culturali, ricreative, sportive del territorio.

- Sempre al fine di garantire la continuità didattica, l'articolo 14 comma 4 del decreto legislativo n. 66/2017 dispone di applicare quanto previsto dall'articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94:
- *1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.*
- *2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.*
- Alla luce della summenzionata previsione, dunque, non è possibile trasferire o assegnare (per un anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico (ossia dopo il 20 settembre, considerato che l'anno scolastico inizia il 1° dello stesso mese), se non per l'anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).
- Per le disposizioni sopra indicate, non è prevista una decorrenza specifica, per cui si fa riferimento all'entrata in vigore del decreto, ossia il 31 maggio 2017.



II PEI

Cos'è il P.E.I.

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattico-educativi programmati ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (Legge 104/92 e circolare regionale 11SAP/95).

Identifica gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali di supporto, i tempi e gli strumenti di verifica, le modalità del lavoro di rete.

Si definisce entro il mese di ottobre/novembre e si verifica con frequenza trimestrale con la presenza ed il coinvolgimento di tutti gli attori del percorso.

Da dove partire

- Studio della documentazione (diagnosi funzionale, relazioni osservative, pei....)
- Colloquio con la famiglia
- Osservazione diretta del bambino (modello psicodinamico)
- Osservazione/valutazione delle sue capacità (annotazioni, compilazione di Cecklist...)
- Avvio dei rapporti di rete: conoscere il bambino attraverso il confronto di professionalità e prospettive osservative diverse
- Definizione delle linee di indirizzo del pei

I principi di fondo

Il Pei si fonda sul principio che ogni persona ha un **potenziale di apprendimento** che può svilupparsi grazie ad adeguate **mediazioni**, opportune scelte metodologiche e l'individuazione di **fattori ambientali** che possono favorire la **partecipazione** eliminando le **barriere** alla partecipazione.

Il P.E.I. è un progetto condiviso

Il Pei è un progetto costruito sul bambino con il contributo di molti attori: le insegnanti di sostegno e di sezione, i genitori, gli operatori dell'Asl e dei servizi Socio-sanitari, dai terapisti privati, che ci aiutano a:

- “vedere” il bambino nei suoi diversi contesti di vita e a implementare il programma delle attività
- guardare al suo “progetto” di vita rispettando i suoi bisogni reali e la sua possibilità di partecipare e apprendere
- individuare obiettivi comuni.

Fa riferimento alla F.S. per la disabilità , negli istituti in cui è stata individuata(il coordinamento delle azioni è fatto in collaborazione)

Il P.E.I. ha un carattere dinamico

- deve rivelare una dimensione di sviluppo orizzontale e verticale
- è costantemente soggetto a verifiche da parte di tutti i soggetti coinvolti
- deve saper individuare “zone di sviluppo prossimali “ aggiornando gli obiettivi

Una riflessione. Spesso il PEI è vissuto come un documento iniziale non soggetto a cambiamenti

La struttura del P.E.I.

Prima parte:

- **Situazione di partenza**
- **Livello di competenza iniziale Bisogni**
- **Piano delle terapie dell'alunno**
- **Risorse(figure sostegno e aiuto educativo, piano orario)**

Parte operativa

- **Aree**
- **Obiettivi (della classe e obiettivi individualizzati)**
- **Attività**
- **Verifica**

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) (art.7)

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

- 
- f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
 - g) e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
 - h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Quanto ai contenuti, il PEI art.7

- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell'interazione; dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
- assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano a partire dall'anno scolastico 2019/2020

Importante novità

Il decreto Miur n. 162/2016 ha previsto la creazione di una **partizione separata in Anagrafe Nazionale degli studenti** per la gestione dei dati relativi agli alunni con disabilità frequentanti le scuole statali.

Con **nota 3 gennaio 2018 prot. n. 4** il Miur comunica che Sul portale SIDI (area Alunni, voce di menu Gestione Alunni, sezione Gestione alunni con disabilità) vengono rese disponibili **nuove funzionalità** per il trattamento delle informazioni relative alle certificazioni di disabilità, alle diagnosi funzionali, al profilo dinamico funzionale e al Piano Educativo Individualizzato, necessarie per l'assegnazione del personale docente di sostegno.

Le funzioni per l'inserimento dei dati sono disponibili a partire dal **15 gennaio 2018**.

L'insieme dei dati raccolti costituisce un apposito **fascicolo**, che segue l'alunno lungo tutto il suo percorso scolastico. L'accesso e l'utilizzo dell'applicazione è consentito e riservato esclusivamente al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato (utente scuola), con profilo espressamente abilitato.



La scadenza per l'inserimento dei dati è spostata a dicembre 2018 e che per quest'anno le procedure di assegnazione degli organici rimangano quelle usuali.